



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del 28/12/2020

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021. CONFERMA.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, anche in videoconferenza in modalità sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MASSA GIOVANNI	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	LENOCI ANTONIO	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA	P	
4	LOVINO MASSIMO	P		17	IACOBONE SABINO		A
5	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FORTUNATO MARIA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	SANTARELLI COSTANZA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	CIGNARALE FRANCESCO	P		21	FARFALLA DOMENICO FABIO	P	
9	LUONGO NICOLA		A	22	SANTANGELO LUIGI	P	
10	PANARELLI CRISTIAN	P		23	DI PALMA NICOLA	P	
11	PIZZUTO ANTONIO	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PORRO MARIA ALTOMARE	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	MINERVA GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: MORRA ANNAMARIA LETIZIA, SANLUCA FRANCESCO, LOPS FRANCESCO, DE MITRI MARCELLA, GERARDI ANNA ALTOMARE, PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Giuseppe Longo

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 3 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021. CONFERMA."

L'Assessore alle Finanze, Patruno Francesco, relaziona ed illustra la proposta agli atti nei suoi contenuti principali.

Il Consigliere Landolfi Nadia Giovanna (Io Canosa), avuta la parola, ritiene che sarebbe stato opportuno diversificare l'aliquota in base a fasce di reddito, così come avviene in altri Comuni.

L'Assessore Patruno Francesco replica che si è ritenuto opportuno confermare l'aliquota degli anni precedenti, anche per avere certezza delle risorse da inserire nel bilancio di previsione.

Il Consigliere Landolfi Nadia Giovanna (Io Canosa), avuta la parola, riferisce che l'aliquota dello 0,8% è quella massima e chiede la disponibilità, per l'anno 2022, a modificare l'aliquota in base alle fasce di reddito.

Il Presidente, visto che nessuno altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione, che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2 (Luongo Nicola – Iacobone Sabino)

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n. 7 (Di Nunno Antonella – Ventola Francesco – Petroni Maria Angela – Matarrese Giovanni – Farfalla Domenico Fabio – Santangelo Luigi - Di Palma Nicola)

Astenuti: n.1 (Landolfi Nadia Giovanna)

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi – Personale, Dott. Francesco PATRUNO propone l'approvazione della seguente delibera relativa alla proposta di determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'Irpef 2021 a seguito di istruttoria effettuata dal Caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto: il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni

trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);

2) un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissato nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e nell'anno 2012 - 2013 -2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020 nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013, n. 54 del 06.10.2014, n. 19 del 30.07.2015, n. 13 del 30.04.2016, n. 26 del 27.03.2017, n. 32 del 28/03/2018, n. 13 del 14/03/2019 e n. 75 del 28/11/2019 esecutive ai sensi di legge;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che “*Gli enti locali possono accettare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (... omissis...). In ogni caso l'importo da accettare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale*”

Richiamato: l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto:

- a) il comma 3/bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 di cui all'art. 151, comma 1, del TUEL;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2021 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione finanziaria 2021 - 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2021;

Rilevato, sulla base dei redditi dichiarati nell'anno di imposta 2018, (ultimo dato disponibile) così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui innanzi conduce alla seguente previsione:

- addizionale comunale dovuta € 1.584.915,00

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 20222 del 29.07.2014 e di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dell'Organo di revisione economico – finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 15 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Di Nunno Antonella – Ventola Francesco – Petroni Maria Angela – Matarrese Giovannni – Farfalla Domenico Fabio – Santangelo Luigi - Di Palma Nicola) e n. 1 astensione (Landolfi Nadia Giovanna)

DELIBERA

- 1. Confermare**, per l'anno 2021 la stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2020 per l'aliquota unica “opzionale” dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di **0,80 (zero virgola ottanta)** punti percentuali, dando atto che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2021-2023 e documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;
- 2. Quantificare** presuntivamente in € 1.584.915,00 il gettito atteso con aliquota dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali e soglia di esenzione pari ad € 7.500,00;
- 3. Dare atto che** l'addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari ad € 7.500,00;
- 4. Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2021 – 2023;
- 5. Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998;

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 21 voti favorevoli e n. 2 astensioni (Santangelo Luigi - Landolfi Nadia Giovanna) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Longo

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo